

**LODO**

pronunciato dal Collegio composto da:

Prof. Avv. [REDACTED] - Presidente-  
 Avv. Valerio Sangiovanni - Arbitro-  
 Avv. [REDACTED] - Arbitro-

nella procedura arbitrale con sede in Padova,

[REDACTED] tra



[REDACTED] S.R.L. (società di seguito anche denominata, per  
 brevità, "[REDACTED]"), con sede in Firenze, [REDACTED] e  
 P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante sig. [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Stiaffini del Foro di  
 Livorno e Alessio Andrei del Foro di Firenze giusta procura in calce  
 all'"Atto di nomina d'arbitro e proposizione di domanda arbitrale"  
 notificato in data 7.7.2017, con domicilio digitale eletto ai fini della  
 presente procedura ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012  
 convertito in L. 221/12, come modificato dal D.L. 90/2014 convertito in L.  
 114/2014 al seguente indirizzo PEC:  
 nicolastiaffini@pec.ordineavvocatilivorno.it

-società attrice-

**E**

**BANCA** [REDACTED] S.P.A. (società di seguito anche denominata, per brevità,  
 "BANCA"), con sede in [REDACTED]  
 [REDACTED], in persona del legale rappresentante Dott. [REDACTED]  
 [REDACTED] a ciò autorizzato in forza di delibera del Consiglio di  
 Amministrazione in data 22.12.16, rappresentata e difesa dall'Avv.  
 [REDACTED] giusta procura sottoscritta su  
 supporto cartaceo ed autenticata (anche) con firma digitale ex art. 83  
 terzo comma c.p.c. notificata unitamente alla "Memoria di risposta" in  
 data 27.7.2017, con domicilio digitale eletto ai fini della presente

**ORIGINALE**

composizione come sopra costituitasi abbia a decidere sulle domande proposte;

(ii) il termine per la pronuncia del lodo è stato prorogato dai difensori delle Parti, in deroga a quanto previsto nella clausola compromissoria, «fino al novantesimo giorno dalla data fissata per l'udienza di discussione finale della causa o, in assenza, dall'ultimo atto difensivo. Nell'ipotesi in cui la causa venga rimessa in istruttoria, i termini decorrono come sopra. Il termine viene sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio (cfr. verbale di costituzione del Collegio del 23 ottobre 2017). L'ultimo atto difensivo è stato depositato in data 4.10.2019. Gli arbitri hanno discusso e deliberato il Lodo ai sensi dell'art. 823 c.p.c. in data 21 gennaio 2020 in Milano, Piazza della Repubblica n. 28.

\*\*\*

#### Fatto e svolgimento del procedimento

1.- Con "Atto di nomina d'arbitro e proposizione di domanda arbitrale" notificato in data 7.7.2017 la S.r.l. [REDACTED] proponeva domanda arbitrale nei confronti di Banca [REDACTED] S.p.A., deducendo di essere apparentemente vincolata alla società convenuta da un contratto di *Interest Rate Swap* (di seguito "IRS") e relativo "Accordo Quadro" stipulati in data [REDACTED] 2007, con "importo di riferimento di € 800.000,00" e "scadenza finale swap [REDACTED] 2017" (cfr. "Atto di nomina d'arbitro e proposizione di domanda arbitrale", pag. 1).

La società attrice affermava altresì che il predetto prodotto finanziario derivato era stato proposto dalla Banca alla S.r.l. [REDACTED] «quale strumento di 'copertura' e di protezione' gratuito» rispetto al contratto di mutuo fondiario per € 750.000,00 stipulato con Banca

S.p.  S.p.a. in data 25.5.2007 (cfr. "Atto di nomina  
ord d'arbitro e proposizione di domanda arbitrale", pag. 1).  
solì In relazione al contratto IRS e al contratto quadro, parte   
int sosteneva preliminarmente la falsità delle sottoscrizioni ivi apposte, con  
conseguente nullità dei contratti in esame ai sensi dell'art. 23 T.U.F.



Il C In subordine, l'istante richiedeva l'accertamento della nullità del  
a. 3 contratto IRS per mancanza di causa alla luce, tra l'altro, del  
qua sovradimensionamento del contratto a copertura rispetto al contratto  
in c garantito, della presenza di un MTM ampiamente negativo e della  
b. presenza di costi occulti; in ulteriore subordine chiedeva l'accertamento  
fav dell'inefficacia dell'IRS «stante l'esorbitanza dell'operato della convenuta  
cor dai limiti del proprio mandato» (cfr. "Atto di nomina d'arbitro e  
pai proposizione di domanda arbitrale", pp. 2-6).  
cor In ragione dell'eccepita nullità e/o inefficacia parte  chiedeva la  
c. ripetizione degli importi versati e quantificati in complessivi €  
int 270.922,28, comprensivi di: tutti gli importi pagati al 29.1.16 a titolo di  
Tel differenziali negativi prodotti dal contratto swap in oggetto [€  
Il p 219.795,89]; tutti gli importi pagati a titolo di costi impliciti [€  
per 12.300,00]; il valore negativo del contratto [€ 38.826,39], il tutto  
n. maggiorato degli interessi legali ex L 162/14 dal dovuto al saldo.  
seg Ancora, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande  
di sopra indicate, la società attrice chiedeva in ogni caso al costituendo  
Pro Collegio Arbitrale di accertare e dichiarare «il grave inadempimento della  
Av convenuta (e quindi la risoluzione del contratto ed il conseguente  
Av risarcimento danni in favore dell'esponente) per violazione degli obblighi  
di informazione -attiva e passiva- e quindi per la violazione degli artt. 21  
T.U.F. e 26-31 del regolamento CONSOB 11522/98» (cfr. "Atto di nomina

d'arbitro e proposizione di domanda arbitrale", p. 6), con conseguente condanna di BANCA [ ] al risarcimento del danno a favore della società attrice per la somma di € 270.922,28 maggiorata degli interessi legali ex L 162/14 dal dovuto al saldo.

\*

2.- Con memoria di risposta notificata a parte [ ] in data 27.07.2017 la S.p.a. Banca [ ], contestando quanto dedotto dalla società attrice, opponeva preliminarmente di non essere subentrata nella titolarità del contratto IRS, in quanto l'accordo di cessione del ramo di azienda concluso con Banca [ ] S.p.A., incorporante Banca [ ] S.p.A., prevedeva espressamente che rimasero escluse dalla cessione le «passività e le obbligazioni di qualsivoglia natura relative a controversie e/o reclami pendenti o comunicati per iscritto a [ ] alla o prima della data di efficacia» ossia prima del 31.05.2010 (cfr. "Memoria di risposta" di BANCA [ ] del 27.7.2017, p. 2), mentre nel caso di specie parte [ ] aveva formalizzato reclamo nei confronti di [ ] S.p.A. già in data 16.12.2009 (cfr. ancora "Memoria di risposta" di BANCA [ ] del 27.7.2017, p. 2). In ragione di ciò la società convenuta chiedeva l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva, essendo la domanda da spiegare nei confronti di [ ] S.p.A. e la clausola arbitrale inoperante nei confronti di Banca [ ] S.p.a.; in subordine, eccepiva che la domanda fosse da estendere anche alla predetta [ ] S.p.A. con conseguente improcedibilità dell'arbitrato ai sensi dell'art. 816 quater c.p.c.

In via ulteriormente subordinata, laddove l'arbitrato fosse stato ritenuto procedibile, chiedeva la chiamata in causa di [ ] S.p.A. sia ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (sussistendo, ad avviso della convenuta, un'ipotesi di



litisconsorzio necessario) sia a seguito di chiamata da parte della medesima Banca [ ] in quanto [ ] S.p.A. aveva stipulato il contratto oggetto di causa nonché garantito e manlevato Banca [ ] S.p.A. per l'ipotesi di inefficacia di un contratto ceduto.

Nel merito Banca [ ] S.p.A. opponeva: (i) l'infondatezza delle domande svolte dalla società attrice sotto tutti i profili da quest'ultima invocati; (ii) l'irritualità del disconoscimento della sottoscrizione, per non avere parte [ ] indicato tutti i soggetti dotati di potere rappresentativo al momento della stipula (asserita) dei contratti impugnati né rilevato la difformità delle sottoscrizioni per ognuno di essi, rilevando altresì che l'attrice per 10 anni aveva dato esecuzione a un contratto di cui soltanto ora chiedeva in giudizio l'accertamento di nullità per omessa sottoscrizione, dopo aver percepito per lungo tempo differenziali positivi. Per il caso di validità del disconoscimento, Banca Carige S.p.A. proponeva giudizio incidentale di verificaione.

\*

3.- La seduta di costituzione del Collegio aveva luogo in data 23.10.2017 in Milano, [ ]

In tale udienza gli arbitri designati dichiaravano di non versare in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 815 c.p.c. e ai sensi dell'art. 61 del Codice Deontologico Forense; dichiaravano quindi di accettare l'incarico e si costituivano in Collegio, fissando la sede dell'arbitrato in Padova, [ ]

I difensori delle Parti, ai sensi dell'art. 816, comma 3, c.p.c., davano atto e consentivano che anche le udienze successive alla prima e ogni altra attività del Collegio potessero tenersi in Milano.

Veniva nominato Presidente del Collegio arbitrale l'Avv. Prof. [REDACTED]  
[REDACTED] e designato segretario l'Avv. Prof. [REDACTED].

Il Collegio fissava alle Parti i seguenti termini:

- a parte [REDACTED] fino al 6 dicembre 2017 per il deposito di una memoria contenente i quesiti, la loro illustrazione, la produzione di documenti e l'eventuale deduzione di mezzi istruttori, con particolare riguardo alle questioni preliminari e pregiudiziali;
- a BANCA [REDACTED] fino al 22 gennaio 2018 per il deposito di una memoria contenente i quesiti, la loro illustrazione, la produzione di documenti e l'eventuale deduzione di mezzi istruttori, con particolare riguardo alle questioni preliminari e pregiudiziali;
- a parte [REDACTED] fino al 21 febbraio 2018 per il deposito di una memoria di replica con eventuale deduzione di mezzi istruttori e con eventuale modificazione e/o integrazione dei quesiti;
- a BANCA [REDACTED] fino al 23 marzo 2018 per il deposito di una memoria di replica con eventuale deduzione di mezzi istruttori e con eventuale modificazione e/o integrazione dei quesiti.

Il Collegio fissava infine la seduta del 10 aprile 2018, ore 12.00, per il tentativo di conciliazione e la trattazione della causa.

4.- Ritualmente scambiate le memorie di cui sopra, la fissata udienza veniva differita al 14.5.2018 su istanza dell'Avv. [REDACTED] (cfr. ordinanza del 5.4.2018).

In tale seduta il difensore di parte [REDACTED], in merito all'avversaria richiesta di verifica, rilevava «*l'inattendibilità e inutilizzabilità delle scritture di comparazione prodotte da controparte sub docc. 15 e 16, ferma restando la disponibilità del sig. [REDACTED] a fornire idonei*

*saggi grafici per la comparazione del caso»*; si opponeva all'ordine di esibizione richiesto da Banca Carige, «*attesa l'irrilevanza del documento, stante il riconoscimento in atti (doc. 18) relativo alla pacifica cessione a Carige del contratto in oggetto*»; rilevava altresì «*l'irrilevanza del doc. 3 citato da controparte, atteso che non riguarda i fatti di causa dato che il contratto in oggetto è stato consegnato nel gennaio 2011 (doc. 17)*» (cfr. verbale d'udienza del 14.5.2018).

Il difensore di Banca  quanto ai documenti offerti in comparazione, osservava che «*il doc. 11 è un atto notarile, per cui il CTU ben potrà esaminarlo presso il Notaio rogante; quanto al doc. 16 l'originale potrà del pari essere rammostrato al CTU in caso di ammissione della perizia grafica*» (cfr. ancora verbale d'udienza del 14.5.2018).

Il Collegio si riservava e, con successiva ordinanza del 18.5.2018, così provvedeva:

«- *ritenuto che le questioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate dalle Parti possano essere decise unitamente al merito della causa;*  
- *ritenuto opportuno disporre una perizia grafica sulle sottoscrizioni disconosciute da parte attrice, al fine di accertare se esse siano o meno state apposte di pugno dal Sig. Tommaso Grasso;*

**dispone**

consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:

«*dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, se siano o meno autentiche le firme apposte a nome del sig.*  sul documento n. 7 di parte attrice, comprensivo di: (i) "Interest Rate Swap" datato 27.4.2007; (ii) "Accordo" tra Banca  S.p.a. e



[redacted] S.r.l. del 27.4.2007 e relativi allegati; (iii) dichiarazioni indirizzate a Banca [redacted] del 27.4.2007».

Il CTU è autorizzato ad acquisire, ove lo ritenga necessario, altre scritture di comparazione di certa provenienza oltre a quelle presenti in atti, nel rispetto del contraddittorio; è autorizzato ad acquisire immagini digitalizzate di tutte le scritture ammesse agli atti; è altresì autorizzato alla convocazione del Signor [redacted] al fine del rilascio del saggio grafico, nel contraddittorio con i CTP, ove nominati, intimando lo stesso Signor [redacted] all'esibizione degli originali di patente e passaporto (ove posseduti) e carta d'identità;

**nomina**

CTU la dott.ssa [redacted], con studio in [redacted]  
3 (tel. [redacted])

[redacted], assegnando a quest'ultima termine fino al 30 settembre 2018 per il deposito della relazione peritale;

**concede**


termine alle parti fino al 4 giugno 2018 per la nomina degli eventuali consulenti di arte mediante comunicazione via PEC al Collegio, al CTU designato e alla controparte;

**dispone**

che il CTU provveda a dare inizio alle operazioni peritali con comunicazione a mezzo PEC ai difensori delle parti nel domicilio eletto, come da indicazioni in epigrafe, ai consulenti di parte se nominati e al Collegio;

**assegna**

al CTU un fondo spese di € 1.200,00 più accessori e I.V.A., che pone provvisoriamente per metà a carico di ciascuna parte (quindi Euro 600,00





a carico di [redacted] d Euro 600,00 a carico di BANCA  
[redacted] infine

*fissa*

per la prosecuzione dell'Arbitrato la seduta del 15 ottobre 2018, ore  
12.30, in [redacted] riservandosi di  
provvedere in ordine agli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti  
all'esito di tale udienza.

Milano, 18.5.2018

Il Presidente – Avv. Prof. [redacted]

5.- Il termine per il deposito della relazione peritale veniva  
successivamente differito al 15.11.2018 su richiesta della Dott.ssa  
[redacted], con contestuale differimento dell'udienza per la prosecuzione  
dell'arbitrato al 17.12.2018 (cfr. ordinanza del 25.9.2018).

La consulenza veniva depositata in data 8.11.2018. All'interno di tale  
relazione, non soggetta ad osservazioni tecniche da parte dei CCTPP  
ritualmente nominati, la Dott.ssa [redacted] concludeva che «*esaminati  
gli atti e i documenti di causa, compiuti tutti gli accertamenti e i rilievi  
ritenuti utili, esaminate tutte le scritture di comparazione variamente  
raccolte, è possibile affermare che le firme apposte a nome del sig.  
[redacted] sul doc. n. 7 di parte attrice, comprensivo di: (i)  
"Interest Rate Swap" datato 27.04.2007; (ii) "Accordo tra Banca  
[redacted] Spa e [redacted] Srl del 27.04.2007 e relativi  
allegati; (iii) dichiarazioni indirizzate a Banca [redacted] del  
27.04.2007, non sono autentiche, sono state quindi vergate da altrui  
persona*» (cfr. Relazione CTU, p. 59).

\*

6.- Su concorde richiesta dei difensori delle Parti l'udienza veniva ulteriormente differita al 9.1.2019 (cfr. ordinanza del 17.12.2018).

All'udienza del 9.1.2019, ferma la reiterazione delle istanze istruttorie da parte di BANCA [ ] e la relativa opposizione da parte della società attrice, la quale rilevava altresì «*la raggiunta prova sull'an, di cui alla CTU, nonché sul quantum, di cui ai docc. 13-14, peraltro non contestati*» (cfr. verbale d'udienza del 9.1.2019), il Collegio invitava le parti, stante l'esito della CTU, a ricercare una soluzione conciliativa della vertenza, concedendo termine fino al 8.2.2019 per comunicare al Collegio l'esito delle trattative.

Non essendo giunta alcuna comunicazione entro il termine indicato, con ordinanza del 12.2.2019 il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava alle Parti: (i) termine fino al 28.2.2019 per il deposito di un foglio contenente la precisazione delle conclusioni; (ii) termine fino al 30.4.2019 per il deposito della memoria conclusionale; (iii) termine fino al 22.5.2019 per il deposito della memoria di replica.

Fissava, infine, per la discussione finale della causa l'udienza del 12.6.2019.

\*

7.1- Con foglio depositato telematicamente in data 27.2.2019, parte [ ] [ ] precisava le proprie conclusioni come qui di seguito trascritte:

"1. IN VIA PRINCIPALE

1.1 ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto derivato IRS del 27.4.2007 e/o del contratto quadro del 27.4.07 per le motivazioni indicate in narrativa, e per l'effetto

1.2 CONDANNARE la convenuta alla restituzione in favore dell'esponente di tutti gli importi a tal titolo corrisposti, anche a titolo di differenziali

*negativi pagati da quest'ultima, e pari ad € 268.220,98 ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia e provata ovvero, se del caso, in via equitativa, il tutto oltre interessi ex DL 132/14 e quindi ex art 1284 IV co cc e rivalutazione ex SSUU SC 19499/08;*

**2 IN VIA SUBORDINATA,**

*2.1 ACCERTARE E DICHIARARE l'inefficacia del contratto derivato IRS del 27.4.2007 e/o del contratto quadro del 27.4.07 per le motivazioni indicate in narrativa, e per l'effetto*

*2.3 CONDANNARE la convenuta alla restituzione in favore dell'esponente di tutti gli importi a tal titolo corrisposti a titolo di differenziali negativi pagati da quest'ultima e pari ad € 268.220,98 il tutto oltre interessi ex DL 132/14 e quindi ex art 1284 IV co cc ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia e provata ovvero, se del caso, in via equitativa, il tutto oltre interessi ed accessori;*

**3. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi,**

*3.1 ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento di  per la violazione degli obblighi imposti dall'accordo quadro e dalla legge e quindi la sua responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale, e quindi e per l'effetto*

*3.2 CONDANNARE la convenuta al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dall'esponente e corrispondenti a tutti gli importi dalla stessa corrisposti conseguentemente al censurato comportamento e quindi alla somma di € 268.220,98 il tutto oltre interessi ex DL 132/14 e quindi ex art 1284 IV co cc ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia e*

provata o, se del caso, in via equitativa, il tutto oltre interessi ed accessori;

4. IN ESTREMO SUBORDINE nel denegato caso di mancato riconoscimento delle precedenti domande di nullità o efficacia del contratto ovvero di responsabilità della convenuta,

4.1 ACCERTARE E DICHIARARE la non debenza dei costi impliciti del derivato, per le motivazioni in atto descritte e conseguentemente dichiarare che la SRL [REDACTED] non era tenuta al pagamento di detto importo di € 12.272,00 -ovvero quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e provata ovvero, ove occorra, determinata in via equitativa- e condannare [REDACTED] alla restituzione di detto importo in favore dell'esponente oltre interessi ed accessori;


5. IN OGNI CASO

5.1 Condannare controparte al pagamento, oltre che della sorte capitale come sarà determinata, anche al pagamento degli interessi di legge ex Dlgs 132/14 e quindi ex art 1284 IV cc dalla data di introduzione del presente giudizio sino a quella del saldo, ed oltre al maggior danno da riconoscersi in via automatica come stabilita dalla Cass SU 19499/2008.

5.2 Con vittoria di tutte le spese della procedura arbitrale nonché le spese sostenute dalla [REDACTED] SRL per la propria difesa da distrarre in favore degli scriventi difensori.

IN VIA ISTRUTTORIA

Pur ritenendo di aver fornito ampia ed inconstestabile prova del proprio diritto, per merso scrupolo difensivo, senza inversione dell'onere della prova, si insiste -qualor occorrer possa- per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori già richiesti:



a) *In caso di contestazione in ordine alla ricomprensione del contratto in oggetto e del conseguente rapporto debitorio/creditorio nelle scritture contabili obbligatorie di [ ] si chiede ORDINE DI ESIBIZIONE ex art 213 cpc a carico del terzo Banca [ ] e di [ ] spa avente ad oggetto le suddette scritture contabili obbligatorie ex art 2214 cc.*

b) *CTU tecnica sul derivato in relazione alle sue caratteristiche, ai suoi valori, al MTM, ai costi impliciti, ai differenziali prodotti e pagati, agli scenari probabilistici, alla sua idoneità a perseguire lo scopo di protezione, alla ripartizione dell'alea contrattuale, a quanto dedotto in CTP e/o su tutto quanto rilevante ai fini della presente causa arbitrale. Nonchè per le prove orali di cui alla memoria di replica del 20.2.2018».*

\*

**7.2-** Con foglio depositato telematicamente in data 28.2.2017, BANCA [ ] precisava le proprie conclusioni come qui di seguito trascritte:

*«Piaccia all'ill.mo Collegio Arbitrale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, reletta, previa – occorrendo – ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata con la memoria 23/3/18 e conseguente emanazione di ordine, nei confronti dell'Avv. Alessio Andrei, di esibire la distinta di spedizione e l'avviso di ricevimento della raccomandata 16/12/09 prodotta sub 3:*

*In via preliminare:*

- accertare e dichiarare l'improcedibilità del procedimento arbitrale ex adverso instaurato: in via principale, perché BANCA [ ] s.p.a. non è vincolata dalla clausola compromissoria, in conseguenza dell'esclusione del rapporto per cui è causa da quelli ceduti da [ ] [ ]; ed in via subordinata, per l'impossibilità di costituire il Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 816 quater c.p.c.;*

• in via subordinata, ordinare (ex art. 107 c.p.c., o nelle forme meglio viste) la partecipazione al procedimento arbitrale della BANCA [REDACTED]

[REDACTED] s.p.a.;

• in via ulteriormente subordinata, disporre e/o autorizzare la chiamata della BANCA [REDACTED] s.p.a.;

• rigettare, in ogni caso, le istanze istruttorie ex adverso formulate nel corso del presente giudizio;

Nel merito:

• rigettare tutte le pretese di [REDACTED] s.r.l., con la condanna di quest'ultima alle spese della procedura arbitrale ed alle spese sostenute da BANCA [REDACTED] s.p.a. per la propria difesa;

• in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare la BANCA [REDACTED]

[REDACTED] a manlevare la concludente per tutto quanto in capitale, interessi e spese dovesse, in denegata ipotesi, esser condannata a pagare alla [REDACTED] s.r.l. in dipendenza delle domande formulate con l'atto di nomina di arbitro e proposizione di domanda arbitrale notificato in data 7/7/17;

• nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda di nullità o inefficacia, condannare la [REDACTED] s.r.l. a restituire tutte le somme percepite nel corso del rapporto per cui è causa (direttamente, ovvero a mezzo compensazione con le somme eventualmente dovute alla suddetta società). Vinte le spese ed i compensi di causa, comprese le competenze del CTU e del CTP».

\*

8.- Ritualmente depositate le memorie conclusive delle parti, il Collegio:  
(i) dapprima, con ordinanza del 5.6.2019, a seguita di istanza congiunta dei difensori delle Parti annullava l'udienza di discussione finale della

causa precedentemente fissata per il 12.6.2019, prendendo altresì atto che «per effetto: (i) della proroga concessa dai difensori delle Parti (a ciò autorizzati anche ai sensi dell'art. 816-bis, comma 1, c.p.c.) con le rispettive comunicazioni a mezzo PEC in data 4.6.2019 menzionate nelle premesse; (ii) della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre verbalizzata in occasione della seduta di costituzione del Collegio del 23 ottobre 2017; il termine per la pronuncia del Lodo risulta in scadenza al 26 ottobre 2019»;

(ii) in seguito, con ordinanza del 23.7.2019, dava atto che nelle rispettive difese finali le Parti non avevano affrontato il tema «degli eventuali riflessi delle risultanze della CTU (che non hanno formato oggetto di contestazione) e, in particolare, della natura apocrifa delle sottoscrizioni ivi prospettata, sulla clausola compromissoria e sui poteri del Collegio Arbitrale»; pertanto, «ritenuta la necessità che sia stimolato il contraddittorio delle parti sullo specifico punto appena considerato», afferente il potere dello stesso Collegio a decidere la controversia, concedeva alle Parti termini fino al 25.9.2019 per il deposito di memoria limitata alla trattazione del profilo sopra considerato e fino al 4.10.2019 per replica, riservandosi ogni conseguente provvedimento.

\*

9.- Nelle proprie memorie autorizzate Parte attrice sosteneva, tra l'altro, che «l'art 817 c.p.c. (nella nuova versione post riforma L 25/94 e Dlgs 40/06) dispone: 'Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o le regole di costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza. Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte

che non eccipisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrare'. Il testo della norma, dunque, permette con certezza di rilevare che ogni ipotesi di eventuale invalidità (tra cui rientrano i casi, per esempio, di mancato scambio dei consensi o di mancanza dei requisiti formali ex artt 807 e 808 cpc) della clausola arbitrale e/o dei poteri degli arbitri DEVONO essere: (i) eccepite dalla parte, a pena di decadenza, nella prima difesa utile; (ii) sono rimesse alla decisione degli arbitri. Nel caso di specie, dunque, risulta dirimente rilevare che controparte NON ha mai contestato in alcun modo la validità e/o i poteri degli arbitri e che, ovviamente, ogni eventuale contestazione in merito a seguito dell'ordinanza n. 10 sarebbe certamente tardiva» (cfr. "Memoria autorizzata" di parte  del 24.9.2019, p. 3)

BANCA  opponeva, in senso contrario, la facoltà del Collegio di sollevare l'eccezione, rilevando che il limite temporale entro il quale l'eccezione deve essere sollevata afferisce alle sole ipotesi di nullità della clausola compromissoria e non a quella di radicale inesistenza, come si configurerebbe nel caso di specie. Pertanto, nella propria memoria autorizzata del 25.9.2019 BANCA  così modificava le proprie conclusioni:

«Piaccia all'Ill.mo Collegio Arbitrale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa – occorrendo – ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata con la memoria 23/3/18 e conseguente emanazione di ordine, nei confronti dell'Avv. Alessio Andrei, di esibire la distinta di





*spedizione e l'avviso di ricevimento della raccomandata 16/12/09  
prodotta sub 3:*

*In via preliminare:*

- *accertare e dichiarare la propria incompetenza e/o carenza assoluta di potestas iudicandi per inesistenza della clausola arbitrale;*
- *in via subordinata, accertare e dichiarare l'improcedibilità del procedimento arbitrale ex adverso instaurato: in via principale, perché BANCA [ ] s.p.a. non è vincolata dalla clausola compromissoria, in conseguenza dell'esclusione del rapporto per cui è causa da quelli ceduti da [ ] ed in via subordinata, per l'impossibilità di costituire il Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 816 quater c.p.c.;*
- *in via ulteriormente subordinata, ordinare (ex art. 107 c.p.c., o nelle forme meglio viste) la partecipazione al procedimento arbitrale della [ ] s.p.a.;*
- *in via ancor più subordinata, disporre e/o autorizzare la chiamata della [ ] s.p.a.;*
- *rigettare, in ogni caso, le istanze istruttorie ex adverso formulate nel corso del presente giudizio;*

*Nel merito:*

- *rigettare tutte le pretese di [ ] s.r.l., con la condanna di quest'ultima alle spese della procedura arbitrale ed alle spese sostenute da BANCA [ ] s.p.a. per la propria difesa;*
- *in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare la [ ] [ ] s.p.a., con Sede in [ ] a manlevare la concludente per tutto quanto in capitale, interessi e spese dovesse, in denegata ipotesi, esser condannata a pagare alla [ ]*

s.r.l. in dipendenza delle domande formulate con l'atto di nomina di arbitro e proposizione di domanda arbitrale notificato in data 7/7/17;

• nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda di nullità o inefficacia, condannare la [redacted] s.r.l. a restituire tutte le somme percepite nel corso del rapporto per cui è causa (direttamente, ovvero a mezzo compensazione con le somme eventualmente dovute alla suddetta società).

Vinte le spese ed i compensi di causa, comprese le competenze del CTU e del CTP».

Nella propria "Replica autorizzata" del 3.10.2019, parte [redacted] eccepiva la tardività ex art. 817 c.p.c. della «eccezione di 'inesistenza' della clausola compromissoria con conseguente presunta incompetenza del Collegio Arbitrale» svolta dalla Banca.

10.- Con successiva ordinanza del 7.10.2019 il Collegio arbitrale, dato atto della regolarità del deposito delle memorie autorizzate e del fatto che nessuna delle Parti ha chiesto fissarsi udienza di discussione finale, «udienza che il Collegio ritiene in ogni caso non necessaria alla luce della natura della controversia e dell'esauriente contenuto degli atti già depositati, ivi incluse le difese finali», si riservava la decisione della causa, dando altresì atto che il termine per la pronuncia del Lodo, ai sensi di quanto statuito nella seduta di costituzione del Collegio del 23.10.2017 (durante la quale, come detto, tale termine è stato prorogato "fino al novantesimo giorno dalla data fissata per l'udienza di discussione finale della causa o, in assenza, dall'ultimo atto difensivo" ed è stata prevista la sospensione "dal 20 dicembre al 10 gennaio"), è fissato per il 23 gennaio 2020.

\*

11.- Gli Arbitri hanno discusso e deliberato il Lodo in conferenza personale tenutasi il 21 gennaio 2020 in Milano,  n. 28 e in tale sede hanno redatto il presente Lodo con la partecipazione di tutti per i seguenti

#### MOTIVI

12.- Il presente arbitrato ha natura rituale di diritto, conformemente a quanto si evince dalla clausola compromissoria di cui all'art 18.2, pag. 11, dell'accordo del 27.4.2007.

\*


13. - Il Collegio deve preliminarmente pronunziarsi in ordine al proprio potere di decidere la controversia, stante i possibili riflessi delle risultanze peritali della CTU - non contestate dalla parte convenuta e svolte con indagine dettagliata e adeguatamente motivata che il Collegio integralmente condivide - sulla validità della clausola compromissoria contenuta nel soprarichiamato accordo-quadro del 27.04.2007, da ritenersi nullo, analogamente al contratto di *Interest Rate Swap* stipulato nella stessa data, ad esito dell'accertata natura apocriфа delle sottoscrizioni del cliente (cfr., da ultimo, con riguardo alla nullità di ordini di investimento effettuati con firma falsa: Cass. 368/2018).

Prima di affrontare lo specifico problema, si tratta di stabilire se l'eccezione di carenza dei requisiti formali ex artt. 807 e 808 c.p.c. possa essere sollevata anche d'ufficio o soltanto ad istanza di parte, tesi, quest'ultima, coltivata dalla Società attrice in sede di memoria autorizzata e di replica finale, a fronte della opposta opinione espressa dalla Banca convenuta con analoghi atti.



In proposito, può richiamarsi l'ordinanza della Suprema Corte n. 5824 del 28.02.2019 secondo la quale "[...] nell'attuale giudizio arbitrale para-giurisdizionale [...] la questione dell'invalidità, come dell'inesistenza (Cass., sez. I, 8 ottobre 2014, n. 21215), della clausola compromissoria per arbitrato rituale è da intendersi un'eccezione processuale, rilevabile anche d'ufficio, funzionale all'accertamento di un error in procedendo, come tale in grado di viziare una decisione avente valore potenzialmente giurisdizionale, qual è il lodo [...]". Seguendo tale condivisibile prospettiva, appaiono privi di rilievo i richiami di parte attrice all'art. 817, comma 2, c.p.c. in ordine alla mancata tempestiva eccezione ad opera della convenuta circa la invalidità della clausola arbitrale, preclusione che, oltretutto, non sembra riguardare la possibilità di sollevare eccezioni anche tardive, ma si riferisce alle cause di impugnazione del lodo che non può essere censurato per il suddetto motivo, se non rilevato nella prima difesa successiva alla accettazione degli arbitri o, comunque, per il caso che ci occupa, al deposito della CTU. In questa ottica, ugualmente inconferenti, oltre che suscettibili di fondate riserve, risultano le considerazioni di parte convenuta, la quale, per destituire di fondamento il richiamo al suddetto articolo riferibile a questioni di validità della convenzione di arbitrato, qualifica la clausola con firma apocrifia come "inesistente".

Accertato, sotto il profilo procedurale, che questo Collegio può sollevare d'ufficio l'eccezione di invalidità della clausola compromissoria, si tratta di stabilire se tale potere possa incontrare dei limiti per ragioni di natura sostanziale. La forma scritta, con conseguente sottoscrizione delle parti, è un requisito richiesto come essenziale dagli artt. 807 e 808 c.p.c.; da ciò dovrebbe conseguire che l'accertata falsità della firma di una delle



parti determini la nullità della suddetta clausola. La fattispecie oggetto di esame è peraltro peculiare, posto che la clausola compromissoria si trova inserita in un contratto-quadro, per il quale la forma scritta risulta disposta a pena di nullità dall'art. 23 TUF. Stante le finalità di protezione dell'investitore perseguite dal D.lgs. n. 58 del 1998, è evidente che il requisito formale deve essere inteso non in senso strutturale (come nell'ottica di cui all'art. 1325 c.c.), ma funzionale, risultando diretto a rendere edotto il cliente dei contenuti dell'accordo negoziale, nella sostanza predisposto dal solo professionista; da ciò è fatto conseguire che tale forma può dirsi rispettata anche in presenza della sola sottoscrizione dell'aderente, senza che occorra quella dell'intermediario, come chiaramente affermato da Cass. S.U., 16/01/2018, n. 898, relativamente ai contratti c.d. "monofirma". Con specifico riguardo ad una clausola compromissoria inserita in un contratto-quadro, analoga soluzione offre l'ordinanza della Cassazione n. 8870 del 29.03.2019, in cui è stabilito che per la sua *"validità [...], ai fini dell'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, non è necessaria la sottoscrizione della parte che l'ha predisposta, ma è sufficiente quella dell'altro contraente, trattandosi anche in tal caso di onere formale imposto a tutela di quest'ultimo, con lo scopo di richiamare la sua attenzione sul significato delle clausole a lui sfavorevoli incluse nel contratto"*. E' evidente, correlativamente, che se risulta falsificata la sottoscrizione del cliente, come nel caso di specie ad esito delle risultanze della CTU, la clausola sia da ritenersi affetta da nullità per vizio di forma, una nullità peraltro da qualificarsi come *"relativa"*, considerandosi la funzione Informativa svolta in materia dall'elemento

formale, come sottolineato dalla Suprema Corte nelle decisioni sopra richiamate, oltre che dalla migliore dottrina.

Trattandosi di "nullità di protezione", occorre stabilire se possa essere invocata non solo dal cliente a favore della quale è stato disposto il rimedio, ma anche rilevata d'ufficio. Nella specie, "[REDACTED]", da un lato, ha contestato già nella domanda arbitrale proposta nei confronti della "Banca [REDACTED]" la validità del contratto di *interest rate swap* e del relativo "accordo quadro" per falsità delle relative sottoscrizioni; dall'altro, ha però costantemente ribadito, fino alle ultime memorie conclusionali, la sua volontà di valersi del rimedio arbitrale, non avendo richiesto alcuno specifico accertamento della nullità della clausola compromissoria.

Con riguardo al rilievo d'ufficio in ordine alle "nullità speciali", si discute se, nel caso in cui il legislatore nulla dica in tal senso, tale potere possa o meno essere riconosciuto in considerazione della natura - meramente individuale ovvero anche generale - dell'interesse protetto. Sulla questione, si può ancora richiamare la Suprema Corte la quale, a Sezioni Unite, nella decisione n. 26242 del 12 dicembre 2014, aderendo alla tesi che ritiene la rilevabilità officiosa un *proprium* anche delle nullità speciali o di protezione "quale irrinunciabile garanzia dell'effettività della tutela di valori fondamentali dell'organizzazione sociale", precisa che l'esercizio di tale potere deve essere riservato "al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dell'orbita della tutela". In tale prospettiva, aggiunge ancora la Cassazione, il giudice "ha l'obbligo di rilevare ex officio, e di



*indicare alle parti ai fini dell'attivazione del contraddittorio, l'esistenza di una causa di nullità negoziale, ancorché soggetta a regime speciale", ma, in quest'ultima ipotesi, la parte interessata può sempre dichiarare di non avvalersene, "chiedendo che la causa sia decisa nel merito (perché, ad esempio, ha valutato la clausola [affetta da nullità] in termini di maggiore convenienza, nonostante la sua invalidità. In questo caso il giudice, dopo averla (obbligatoriamente) rilevata, non potrà dichiarare in sentenza, nemmeno in via incidentale, la relativa nullità".*

Trasferendo tali principi di diritto al caso in esame, è evidente che, ribadendo più volte la parte interessata ("[ ]") la sua volontà di valersi della clausola compromissoria e, quindi, della procedura arbitrale e considerandosi l'autonomia della suddetta clausola rispetto al contratto cui accede (cfr. art. 808 c.p.c.), la sua rilevata invalidità non può essere dichiarata, risultando pertanto il pieno potere di questo Collegio di decidere la controversia.

Ma anche alla luce di una differente prospettiva, l'esito non muta. Si può infatti richiamare quel consolidato orientamento secondo il quale la produzione in giudizio di un documento negoziale, firmato solo dalla controparte e non dalla parte che lo invoca a proprio favore, può sostituire la mancata sottoscrizione contestuale, perfezionando così la convenzione a forma vincolata (per l'applicazione del principio alla clausola compromissoria, cfr. Cass., S.U., 12 febbraio 1985, n. 1168; Cass., 23 marzo 1963, n. 720; Cass., 15 gennaio 1953, n. 105; con riguardo alla prescrizione di forma di cui all'art. 1341, comma II, c.c., si veda, Cass. 24 dicembre 1968, n. 4075). Nella specie, [ ] ha prodotto la clausola arbitrale, firmata dall'originario intermediario ([ ] S.p.A.), dichiarando di volersene valere, il che può


essere inteso come equipollente alla sottoscrizione dell'accordo negoziale (come anche sostenuto da parte attrice, sia pure in via subordinata rispetto alle affermazioni dirette a confermare la validità *ab origine* della clausola compromissoria).

\*

14. - Accertato il proprio potere di decidere la controversia, il Collegio è tenuto a pronunciarsi in ordine alle questioni di carattere preliminare sollevate dalla parte convenuta, la quale, in via principale, lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere succeduta nel rapporto controverso, altresì negando di essere vincolata dalla clausola compromissoria *de quo*; contesta, subordinatamente, le modalità di costituzione del collegio arbitrale, alla luce del disposto di cui all'art. 816 *quater* c.p.c.; chiede, in via ulteriormente subordinata, laddove il procedimento arbitrale sia ritenuto procedibile, di disporre la partecipazione di "[REDACTED] S.p.A." ai sensi dell'art. 107 c.p.c. o, in subordine, sia a seguito della propria espressa domanda di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., stante la sua posizione di contraente la clausola compromissoria e, quindi, alla stessa vincolato, nonché in considerazione delle contestazioni mosse alla sottoscrizione dei contratti in questione, autenticate da un dipendente della suddetta banca.

Nessuna di queste eccezioni merita accoglimento.

"Banca [REDACTED]" esclude, in primo luogo, la propria legittimazione passiva, adducendo che i rapporti giuridici facenti capo alla [REDACTED] non hanno costituito oggetto della cessione del ramo d'azienda da parte della [REDACTED]. A tal proposito, richiama la clausola di cui al punto 3.3 lettera B del contratto di acquisto - secondo la quale sono da ritenersi





escluse le "passività e le obbligazioni di qualsivoglia natura relative a controversie e/o reclami pendenti o comunicati per iscritto a [ ] alla o prima della data di efficacia" (determinata dalle parti nel giorno 31/05/2010, come risulta dall'art. 2 del contratto, ove è anche precisato che il termine "reclamo" si riferisce a "tutte le contestazioni, reclami, pretese, richieste di qualsivoglia natura, giudiziale o stragiudiziale avanzati da...Clienti del Ramo d'Azienda"). Rilevato che "[ ]" ha esposto le proprie doglianze a "[ ]" sin dal 16 dicembre 2009, sostiene che l'unica effettiva obbligata, cui rivolgere le contestazioni relative ai contratti in questione, sia la Banca cedente.

Tale lettura appare destituita di fondamento in considerazione della estrema genericità della richiamata lettera, in cui, oltretutto, nessun cenno viene fatto alle questioni oggetto del presente giudizio - in particolare la falsità delle sottoscrizioni -, riferite a contratti il cui testo è stato conosciuto dalla parte attrice solo nell'ottobre 2010, a seguito della consegna operata da "Banca [ ]"; del resto, lo stesso "[ ]", sia pure con una dichiarazione a sé favorevole, comunica, in data 29/04/2011, che fino al 28/05/2010 (ultimo giorno di operatività della filiale di Firenze, prima che la cessione avesse efficacia) non risultava alcuna istanza da parte della società "[ ]".


Che le posizioni negoziali facenti capo a "[ ]" rientrino tra le attività/passività finanziarie trasferite, chiaramente si evince dal tenore delle disposizioni di cui al contratto di cessione di ramo di azienda (art. 3.2, lett A e D), che richiamano anche i "contratti derivati sottoscritti dalla clientela".

Accertato che la cessione del ramo di azienda ha trasferito da "[ ]" a "Banca [ ]" tutti i rapporti giuridici trasmissibili, compresi

quelli oggetto di contestazione, con la conseguenza che è quest'ultima che si deve fare carico dei contratti stipulati da "[REDACTED]", ne consegue che è solo e soltanto la "Banca [REDACTED]" ad essere legittimata passiva nel giudizio *de quo*, il che comporta il rigetto delle altre istanze pregiudiziali dalla stessa avanzate.

Stante la pacifica regola in ordine alla circolazione della clausola compromissoria insieme con il contratto cui accede, è evidente che la successione della "[REDACTED]" nell'accordo-quadro in origine stipulato tra "[REDACTED]" e "[REDACTED]", implichi anche la successione nella clausola compromissoria in esso contenuta, risultando la diversa soluzione prospettata dalla parte convenuta giuridicamente impraticabile, anche perché penalizzante per gli interessi del contraente ceduto, il quale vedrebbe la sua volontà di deferire ad arbitri la soluzione di eventuali controversie disattesa a causa di una unilaterale decisione del cedente. La clausola compromissoria inserita nell'accordo-quadro del 27.04.2007 vincola, in definitiva, la "Banca [REDACTED]", quale cessionaria del ramo d'azienda, comprensivo del soprarichiamato rapporto negoziale.

In tale prospettiva, risulta essere priva di pregio la richiesta di chiamata in causa anche di "[REDACTED]", in qualità di originario contraente a fini di manleva dall'obbligo di un'eventuale ripetizione delle somme percepite laddove ne venisse ravvisata l'illegittimità, non potendosi ravvisare gli estremi per ordinarne l'intervento (ai sensi dell'art. 107 c.p.c.), ovvero per dar seguito ad una richiesta su istanza di parte (*ex art. 106 c.p.c.*), stante l'assenza di "comunanza di causa" e in considerazione della disciplina dettata in ambito arbitrale, che preclude l'estensione del contraddittorio anche a "[REDACTED]" e ciò per ragioni uguali e contrarie a quelle sostenute dalla stessa parte convenuta ai sensi



dell'art. 816 quater c.p.c. Altra questione - che qui ovviamente non rileva - sono i rapporti tra la cedente '[ ]' e la cessionaria "Banca [ ]", laddove quest'ultima possa lamentare pregiudizi connessi alla cessione dei contratti oggetto di causa e ascrivibili a comportamenti della prima.

Occorre, d'altra parte, rilevare come "Banca [ ]" abbia dato pacifica esecuzione ai contratti oggi oggetto di contestazione, riscuotendo per anni i differenziali negativi generati, inviando comunicazioni, documenti, estratti conto, ecc. alla parte attrice. Appare, di conseguenza, alquanto contraddittorio ed in contrasto con il precetto - ispirato al principio di buona fede - del "*nemo potest venire contra factum proprium*", comportarsi per lungo tempo come parte negoziale e poi disconoscere siffatta posizione.

\*

15.- Così superate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, il Collegio non può che fare proprie - come anticipato all'inizio del § 13 - le inequivoche e incontestate risultanze della consulenza grafotecnica, che ha accertato la natura apocrifia delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal legale rappresentante di parte [ ] al contratto quadro del 27.4.2007 e al contratto IRS stipulato in pari data. Risulta pertanto accertata la violazione della prescrizione ex art. 23 TUF, dovendosi conseguentemente dichiarare la nullità di entrambi i predetti contratti per difetto di forma scritta.

In ragione di ciò Banca [ ] S.p.A. va condannata alla restituzione degli importi dalla stessa incassati in esecuzione dei contratti viziati, dedotte le somme percepite dalla parte istante in forza dei medesimi contratti.



A quest'ultimo riguardo la tabella di cui alla pag. 12 e 13 della prima memoria illustrativa di parte attrice del dicembre 2017, la perizia prodotta da parte attrice *sub doc.* 14, nonché le singole ricevute prodotte da parte attrice *sub doc.* 13, appaiono convergenti nell'indicare che la somma di € 268.220,98 richiesta da parte attrice a titolo restitutorio sia stata determinata tenendo già conto della detrazione dei flussi positivi riscossi da [ ]: su questo profilo e sui documenti menzionati la Banca convenuta non ha svolto alcuna specifica contestazione, e non è nemmeno stata in grado di indicare quale sarebbe stato, a suo avviso, il diverso ammontare dei flussi positivi percepiti da parte [ ] da detrarre dall'importo da restituire. Pertanto, l'importo oggetto di restituzione a favore di parte attrice ammonta complessivamente a € 268.220,98, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione.



16.- Dalle considerazioni fin qui svolte discende anche l'irrilevanza delle ulteriori istanze istruttorie formulate da tutte le parti, che in ogni caso non appaiono sufficienti a superare le risultanze documentali, quelle della consulenza tecnica e le assorbenti ragioni illustrate nei paragrafi che precedono.

Pertanto, tutte le istanze istruttorie proposte delle Parti devono essere respinte.

17.- In considerazione della soccombenza della convenuta Banca [ ] e nel contempo dell'incertezza e novità di alcuni temi trattati e della loro obiettiva difficoltà, come emerge dalla pagine che precedono, il Collegio ritiene giusto ed equo: (i) porre integralmente a carico di Banca [ ]



S.p.a. le spese di Arbitrato (come definitivamente liquidate con separata ordinanza) e di Consulenza Tecnica d'Ufficio, fermo il vincolo di solidarietà tra le Parti nei confronti del Collegio; (ii) compensare integralmente tra le Parti le spese di difesa.

**P.Q.M.**

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando:

a. accerta e dichiara la nullità del contratto derivato IRS e del contratto quadro stipulati tra [redacted] S.r.l. e Banca [redacted]

in data 27.4.07, per le ragioni indicate nella parte motiva del Lodo;

b. conseguentemente condanna Banca [redacted] S.p.a. alla restituzione in favore di [redacted] S.r.l. di tutti gli importi a tal titolo corrisposti, anche a titolo di differenziali negativi pagati da quest'ultima, pari complessivamente a € 268.220,98 oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione;

c. compensa integralmente tra le Parti le spese di difesa; pone integralmente a carico di Banca [redacted] S.p.a. le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio e di Arbitrato, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti.

Il presente Lodo è stato discusso e deliberato dagli Arbitri in conferenza personale tenutasi il 21 gennaio 2020 in Milano, [redacted]

[redacted] e in tale sede redatto con la partecipazione di tutti. Esso è qui di seguito sottoscritto in n. 3 originali con l'indicazione, accanto alla firma di ciascun Arbitro, del giorno, mese e anno in cui essa è apposta.

Prof. Avv. [redacted]

Avv. Valerio Sangiovanni

Avv. [redacted]

*Milano 21/01/2020*

*Milano, 21 gennaio 2020*

*MILANO, 21/01/2020*

